

## LE DECISIONI DEI SOCI E LE ASSEMBLEE NELLA NUOVA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

### Le competenze e i nuovi quorum costitutivi e deliberativi

di Claudio Venturi

**Sommario:** - **1. Le decisioni dei soci.** - 1.1. Competenze in alternativa all'assemblea dei soci. - 1.2. Il diritto di voto. - 1.3. L'adozione delle decisioni dei soci. - 1.4. Quorum deliberativo. - 1.5. Il peso del voto. - **2. L'assemblea dei soci.** - 2.1. Le formalità per la convocazione dell'assemblea dei soci. - 2.1.1. *Norme di carattere generale.* - 2.1.2. *Assemblee in videoconferenza.* - 2.2. I quorum costitutivi e deliberativi. - 2.3. Le conseguenze. - 2.4. Le differenze con le Spa. - **3. Annullabilità e nullità delle delibere assembleari.** - 3.1. Cause di annullabilità. - 3.2. Cause di nullità. - 3.3. Termini per l'impugnativa.  
**TABELLA RIASSUNTIVA** - I quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee nella Srl.

La riforma del diritto societario determina una rivoluzione anche nella materia delle decisioni dei soci.

Si parla:

- a) *del tramonto del principio collegiale assembleare,*
- b) *dell'abolizione dell'assemblea straordinaria,*
- c) *dell'abbassamento dei quorum costitutivi e deliberativi,*
- d) *della mancata previsione della seconda convocazione,*
- e) *della possibilità di sostituire l'assemblea con la decisione dei soci,*
- f) *dell'affiancamento del principio di maggioranza al principio di conta delle "teste".*

### **1. Le decisioni dei soci**

Per meglio comprendere le nuove normative relative alle decisioni dei soci nelle Srl è opportuno richiamare i tre principi ispiratori fissati dalla legge-delega al Governo per la riforma del diritto societario:

- a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;
- b) prevedere un'ampia autonomia statutaria;
- c) prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi (*art. 3, comma 1, L. n. 366/2001*).

La nuova Srl si caratterizza “come società personale che, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, può sottrarsi alla rigidità della disciplina richiesta per le società per azioni” e cessa così di presentarsi come una “piccola società per azioni” per assumere proprie caratteristiche autonome e una “struttura fundamentalmente personalistica”.

Tutte le norme che disciplinano le decisioni dei soci sono contenute, nella Sezione IV del Capo VII, in soli tre articoli: 2479 (*Decisione dei soci*), 2479-bis (*Assemblea dei soci*), 2479-ter (*Invalità delle decisioni dei soci*).

Cambia lo stesso termine che definisce la formazione della volontà sociale: la parola “deliberazione” è sostituita dalla parola “decisione”; non c’è più la distinzione tra assemblee ordinarie e assemblee straordinarie, pur mantenendosi, come vedremo più avanti, la necessità di una deliberazione collegiale e di quorum qualificato per determinate materie.

Infine, mentre la precedente normativa che riguardava questa materia conteneva numerosi richiami alle norme delle Spa, attualmente quelli rimasti sono tutti relativi alla invalidità delle decisioni dei soci e si trovano nell’ultimo comma dell’art. 2479-ter.

### 1.1. Competenze in alternativa all’assemblea dei soci

Passando ad esaminare i tre articoli, vi troviamo subito una prima rilevante novità: **spetta al contratto sociale distribuire le competenze tra soci e amministratori**. Viene così ribaltata la precedente previsione normativa.

Infatti, il vecchio articolo 2486, richiamando l’articolo 2364 in tema di Spa, permetteva all’assemblea di deliberare “sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall’atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori”.

Da tale normativa si argomentava per ritenere illegittima una clausola statutaria che rimettesse ai soci tutte le decisioni relative alla gestione della società perché, si diceva, in tal modo si sarebbe svuotato l’organo amministrativo delle sue funzioni.

Attualmente è invece possibile prevedere che **spetti ai soci l’intera gestione sociale**.

Il legislatore ha voluto, infatti, che nella Srl i soci fossero liberi di decidere come distribuire le competenze tra i soci e gli amministratori. Questa piena libertà si fonda sulla nuova considerazione della figura del “socio amministratore”.

Con l’articolo 2479 vengono di fatto individuate alcune materie sulle quali le deliberazioni tradizionalmente delegate alle assemblee potranno essere demandate, **con espressa previsione dell’atto costitutivo**, alla decisione dei soci.

I soci saranno, dunque, chiamati a decidere sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché su quelle competenze che uno o più amministratori o “*tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale*” sottoporranno alla loro attenzione.

Lo stesso articolo, al secondo comma, individua un elenco di materie che, in considerazione della loro rilevanza, sono inderogabilmente di competenza dei soci (si capisce da quell’incipit “in ogni caso”). Si tratta di un elenco che potrà essere più ampio e spetterà ai professionisti indagare la volontà delle parti, in sede di costituzione, per attribuire ai soci tutte quelle materie che i soci stessi

vogliono riservare alla loro competenza, in modo da aumentare il coinvolgimento e la partecipazione nelle scelte sociali.

**Sono “in ogni caso” riservate alla competenza dei soci**, per espressa previsione di legge:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3. la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del Revisore;
4. le modificazioni dell'atto costitutivo;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

In ogni caso, anche quando la competenza è inderogabilmente dei soci, può non necessariamente essere richiesta l'adozione del metodo collegiale.

L'assemblea cessa, infatti, di essere il luogo esclusivo imposto dalla legge per la formazione della volontà sociale, con applicazione di una procedura articolata nelle fasi di convocazione, riunione, discussione e votazione simultanea.

### 1.2. Il diritto di voto

Il diritto di voto è regolato dal quinto comma dell'art. 2479, laddove si stabilisce che *“Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione”*.

Stesso principio lo si ritrova al secondo comma dell'articolo 2468, laddove si stabilisce che *“... i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta”*.

Al quarto comma dell'art. 2466 si stabilisce inoltre che *“Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci”*.

Al quinto comma tale divieto viene allargato anche al caso di scadenza o inefficacia della polizza assicurativa o della garanzia bancaria prestate che possono essere rilasciate, ai sensi dell'articolo 2464, nel caso di conferimento in denaro o nel caso di conferimento di prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

### 1.3. L'adozione delle decisioni dei soci

Le decisioni potranno essere adottate mediante **consultazione scritta** (bozze di verbali sui quali i soci saranno chiamati a proporre emendamenti o rilievi) o sulla base del **consenso espresso per iscritto** (verbali già definitivi che i soci potranno o meno avallare).

Perché tutto ciò sia reso possibile sarà necessario che tali modalità decisionali sia espressamente previste nell'atto costitutivo.

In questi casi, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo con cui potranno essere previste maggioranze più qualificate, le decisioni dei soci saranno prese **“con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale”** (art. 2479, ultimo comma).

#### 1.4. Quorum deliberativo

Su questo argomento, lo schema di decreto legislativo porta un totale cambiamento di prospettiva.

Secondo la precedente normativa, dove vigeva rigorosamente il principio di maggioranza, salvo diversa disposizione statutaria, l'assemblea ordinaria deliberava con il voto favorevole di tanti soci che rappresentavano **almeno due terzi del capitale sociale**.

La nuova disciplina, sempre salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, prevede:

- a) **il metodo non collegiale**: le decisioni dei soci sono prese con il **voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale**;
- b) **il metodo collegiale**: per le decisioni che riguardano le modifiche statutarie o i mutamenti sostanziali dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, serve il **voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale** (art. 2479-bis, comma 3).

Come ben si può notare, dall'espressione adottata nella precedente normativa "*maggioranza del capitale sociale*", si passa al criterio riferito al seguente concetto "*almeno la metà del capitale sociale*" (art. 2479, ultimo comma; 2497-bis, 3<sup>a</sup> comma).

Ciò sta a significare che se una proposta di delibera ottiene il 50% dei voti a favore e il 50% dei voti contrari, quella delibera si deve intendere approvata.

Andiamo ora ad esaminare dei singoli casi di delibere sottoposte all'approvazione con metodo non collegiale e con metodo collegiale.

Si ipotizzi di assumere una decisione per una società il cui capitale sia ripartito a metà tra la famiglia Rossi (padre: 30%; madre: 15%; figlio: 5%) e la famiglia Bianchi (padre: 25%; madre: 25%).

Supponiamo che la famiglia Rossi voti contro e la famiglia Bianchi voti a favore, cosa succede?

**Con metodo non collegiale**, la famiglia Rossi vince perché sono in tre (maggioranza dei votanti, titolari di almeno la metà del capitale sociale), mentre la famiglia Bianchi sono solo in due.

**Con metodo collegiale**, la famiglia Bianchi vince perché esprime il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Bisogna allora chiedersi cosa ha il legislatore ha inteso affermare con questa nuova disposizione.

Sono almeno **tre i concetti** che bisogna evidenziare:

- a) in una S.r.l., che di fatto diventa una società di persone con il beneficio della responsabilità limitata, oltre al capitale **contano "le teste"**;
- b) il principio di maggioranza può essere sacrificabile in nome dell'obiettivo di evitare la paralisi assembleare, che può verificarsi quando il capitale appartiene a due schieramenti in parti uguali fra loro;
- c) si introduce un principio nuovo in ambito societario, ma già presente nell'ordinamento a proposito delle assemblee condominiali. In queste assemblee, infatti, le deliberazioni si adottano con il **voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio** (Cfr. art. 1136, comma 2 C.C.).

Tuttavia, non bisogna dimenticare che lo sconvolgimento che questa norma potrebbe causare può essere limitato con previsioni statutarie in deroga alla proposta della riforma (Cfr. art. 2479, ultimo comma).

### **1.5. Il peso del voto**

Secondo quanto stabilito nell'articolo 2479, comma 5<sup>1</sup>, il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione; a sua volta, la misura della partecipazione, come stabilisce il nuovo articolo 2468, comma 2<sup>2</sup>, è di regola proporzionale ai conferimenti, ma potrà essere pure determinata in diversa misura dall'atto costitutivo .

In altre parole, può verificarsi che in una Srl con capitale di 10.000 euro, sottoscritto dal socio A e dal socio B, con 5.000 euro ciascuno, gli stessi soci abbiano un diverso diritto di voto, per esempio: 70% al socio A e il 30% al socio B, in quanto il socio A lavora di più nell'attività.

## **2. L'assemblea dei soci**

Abbiamo parlato sopra delle decisioni dei soci che potranno essere adottate mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto.

Vi sono, tuttavia, alcune decisioni che non possono essere adottate con questo sistema, ma occorrerà una vera e propria riunione assembleare.

La riunione assembleare risulterà ineludibile:

- a) quando nell'atto costitutivo non risulti contemplata la possibilità secondo cui le decisioni dei soci possano essere adottate attraverso la consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto;
- b) quando uno o più amministratori, oppure un terzo del capitale sociale, richiedano che le decisioni debbano essere adottate mediante deliberazione assembleare;
- c) quando si tratti di decidere in relazione alla modificazioni dell'atto costitutivo o "il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci".

Ma ci sono anche altre materie per le quali la legge richiede la forma assembleare:

- 1) per la delibera lo scioglimento (art. 2484, n. 6);
- 2) per la delibera di revoca dello stato di liquidazione (art. 2487-ter);
- 3) nel caso di riduzione del capitale sociale diminuito di oltre un terzo per perdite (art. 2482-bis);
- 4) quando per la perdita di oltre un terzo il capitale sociale si riduce al di sotto del minimo legale (art. 2482-ter);

---

<sup>1</sup> Art. 2479. - *Decisioni dei soci*

(*Omissis*)

5. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

<sup>2</sup> Art. 2468. - *Quote di partecipazione.*

(*Omissis*)

2. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

5) nel caso di approvazione della proposta di ammissione a procedure concorsuali (artt. 152, 161 e 187, R.D. n. 267/1942).

Da rilevare che, nella nuova Srl, mancando il richiamo all'analogo funzionamento delle assemblee delle Spa, **non è prevista l'assemblea in seconda convocazione.**

Nulla vieta che tale convocazione possa essere eventualmente prevista nell'atto costitutivo.

## 2.1. Le formalità per la convocazione e la costituzione dell'assemblea dei soci

### **2.1.1. Norme di carattere generale**

L'articolo 2479-bis, nella sua nuova formulazione, dispone in merito alle formalità di convocazione dell'assemblea fissando i seguenti principi:

- a) l'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da **"assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare"**;
- b) in mancanza la convocazione è effettuata **mediante lettera raccomandata** spedita ai soci **almeno otto giorni prima dell'adunanza** nel domicilio risultante dal libro dei soci;
- c) salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce **presso la sede sociale**;
- d) l'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti;
- e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
- f) se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata nel libro delle decisioni dei soci.

Dunque, il sistema base per la convocazione dell'assemblea, salvo diversa disposizione statutaria, è quello tradizionale, e cioè lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro soci.

Questa previsione può essere superata da un'apposita disposizione dell'atto costitutivo, con la quale si determina un diverso modo di convocazione ma che in ogni caso assicuri la "tempestiva informazione sugli argomenti da trattare".

Pertanto, senza infrangere il principio di una corretta tempestività dell'informazione al socio, si può prevedere nello statuto della società.

- a) l'abbassamento del limite degli otto giorni per la spedizione della raccomandata;
- b) modalità di convocazione che prescindano dalla lettera raccomandata, come, ad esempio, l'utilizzo del telegramma, del telefax, della posta elettronica, dell'avviso pubblicato su un dato organo di stampa (così come disposto per le Spa dall'art. 2366, comma 2) o affisso in qualche luogo di normale accessibilità ai soci.

Considerato il silenzio del legislatore, restano altri aspetti da chiarire, quali:

- 1) la legittimazione a redigere e a spedire l'avviso;
- 2) il contenuto dell'avviso;
- 3) l'indirizzo presso cui inviare l'avviso.

Sulla legittimazione a redigere e a spedire l'avviso, sarebbe bene prevedere nell'atto costitutivo a chi effettivamente debba spettare tali compiti: all'organo amministrativo nella sua collegialità o a singoli componenti oppure anche a singoli soci.

In merito al **contenuto dell'avviso** è da ritenere applicabile per analogia il disposto di cui all'articolo 2366, comma 1, in tema di Spa, ove è prescritto che detto avviso deve contenere *“l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare”*.

E' consigliabile, pertanto, prevedere nello statuto della Srl una previsione del genere.

In merito all'indirizzo presso cui inviare l'avviso, bisogna rilevare che, qualora so intendano seguire metodologie diverse dalla tradizionale corrispondenza cartacea (dove era rilevante la residenza del socio), è opportuno che nel libro il soci sia integrato dalle opportune informazioni (indirizzo di posta elettronica, numero di fax, ecc.)

In merito al **luogo dove svolgere l'assemblea**, salvo una diversa ed esplicita previsione statutaria, l'art. 2479-bis, comma 3, dispone che *“l'assemblea si riunisce presso la sede sociale”*.

Dunque, l'atto costitutivo o lo statuto può disporre la convocabilità dell'assemblea in luoghi diversi dalla sede sociale (appositamente individuati) o, come accade nella quasi totalità dei casi, da individuarsi di volta in volta dall'organo o dal soggetto cui compete la convocazione dell'assemblea.

Quello che sembra certo è che bisogna evitare l'uso di generiche espressioni quali: *“l'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale, sia altrove, in Italia e all'estero”*.

### **2.1.2. La rappresentanza in assemblea**

La rappresentanza in assemblea è regolata dal secondo comma dell'art. 2479-bis, laddove stabilisce che *“Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2)”*.

Si tratta di una normativa assai concisa, diversamente da quanto disposto per la Spa. Per questo motivo si è anche affrontato il problema dell'applicabilità o meno di tali norme alla Srl.

Le opinioni in materia sono discordanti.

### **2.1.3. Assemblee in videoconferenza**

In merito alle cosiddette *“videoconferenze”* e all'esercizio del *“voto per corrispondenza”*, il Consiglio del notariato di Milano, nella massima n. 14, sostiene che *“Nella s.r.l. devono ritenersi ammissibili le assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione e i voti per corrispondenza alle stesse condizioni in presenza delle quali tali modalità di svolgimento delle riunioni assembleari e di*

*partecipazione alle decisioni dei soci sono ammesse nella s.p.a. che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio”.*

A proposito della Spa che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il quarto comma dell'art. 2370 stabilisce, infatti, che *“Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea”.*

E' ovvio che nella Srl, l'adozione dei mezzi telematici e del voto per corrispondenza dovrà essere introdotta mediante apposita clausola nell'atto costitutivo.

In una precedente massima approvata nel 2001, lo stesso Consiglio notarile ammetteva tale possibilità, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- 1) i mezzi di telecomunicazione assicurino al presidente dell'assemblea, come peraltro stabilito dall'articolo 2371<sup>3</sup>
  - a) di accertare la regolarità della costituzione dell'assemblea,
  - b) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
  - c) di regolare lo svolgimento dell'adunanza,
  - d) di consentire la partecipazione alla discussione e alla votazione in modo simultaneo,
  - e) di constatare e di proclamare i risultati della votazione.
- 2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- 3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- 4) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

## 2.2. Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano **almeno la metà del capitale sociale** e **delibera a maggioranza assoluta dei presenti**.

Pertanto, se in assemblea sono presenti tanti soci che rappresentino il 100% del capitale, sarà necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% del capitale; se in assemblea sono presenti il 50% del capitale, sarà necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 25% del capitale; se, infine in assemblea saranno presenti solo il 40% del capitale, verrà a mancare il quorum costitutivo e quindi l'assemblea non potrà deliberare.

Nei casi previsti ai numeri 4) (modificazioni dell'atto costitutivo ) e 5) (decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) dell'art. 2479 è comunque

---

<sup>3</sup> “Art. 2371. (Presidenza dell'assemblea).

1. L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.  
2. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio”.

necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino **almeno la metà del capitale sociale**.

Per l'approvazione di tali decisioni (nella previgente normativa, demandate all'assemblea straordinaria) vengono richieste maggioranze più qualificate, demandando all'atto costitutivo la possibilità di prevedere addirittura il consenso unanime.

Ci troviamo di fronte a diverse novità:

- 1) non è più prevista né regolata l'assemblea straordinaria;
- 2) viene introdotta la distinzione tra quorum costitutivo e quorum deliberativo;
- 3) vengono abbassati i quorum.

L'art. 2479-bis, tuttavia, fa salva una diversa disposizione dell'atto costitutivo; pertanto tutti i quorum sopra riportati sono derogabili sia in aumento che in diminuzione, diversamente da quanto stabilito per la Spa, dove lo statuto può richiedere soltanto maggioranze più elevate (si veda l'art. 2369, 4° comma C.C.).

Per le Srl si ritiene, pertanto, che l'unico limite che abbiano i soci alla libertà di modificare i quorum proposti dal legislatore, sia costituito dalla previsione di unanimità.

In mancanza di regolare convocazione, *“la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento”* (art. 2479-bis, ultimo comma).

### 2.3. Le conseguenze

In materia di quorum decisionali risultano introdotte novità sostanziali in quanto gli stessi vengono differenziati a seconda che al provvedimento si pervenga attraverso la decisione dei soci o attraverso una delibera assembleare.

Nel primo caso l'articolo 2479 prevede che le stesse siano prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; nel secondo caso, invece, viene abolita la distinzione formale fra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria (attualmente prevista dall'articolo 2486 C.C.) per ciò che concerne i quorum costitutivi, e l'organo si intenderà regolarmente costituito con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, mentre in merito a quelli deliberativi vi saranno delle distinzioni in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

In particolare:

- a) per gli argomenti che possono essere demandati alla decisione dei soci, **l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti**;
- b) le decisioni che oggi sono demandate all'assemblea straordinaria (quali: la modificazione dell'atto costitutivo, le modificazioni dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci) saranno adottate **con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale** e non più con “almeno i due terzi del capitale sociale”, come previsto dall'attuale art. 2486, comma 1, C.C..

### 2.4. Le differenze con le Spa

Le differenze tra la normativa prevista per le nuove Srl e la Spa sono sostanziali e possono essere così riassunte.

Nelle Società per azioni:

- 1) non è ammesso il ricorso alla decisione dei soci; le deliberazioni della compagine sociale non possono prescindere dalla delibera assembleare;
- 2) **l'assemblea è ordinaria e straordinaria** (art. 2363);
- 3) l'assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato **nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto** almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (art. 2366, 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> comma);
- 4) in mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato **l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo**. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato (art. 2366, 4<sup>a</sup> comma);
- 5) **l'assemblea ordinaria** è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari (art. 2368, 1<sup>a</sup> comma);
- 6) **l'assemblea straordinaria** delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata (art. 2368, 2<sup>a</sup> comma);
- 7) **in seconda convocazione** l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio. Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali (art. 2369, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> comma);
- 8) **nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio** è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate (art. 2369, 5<sup>a</sup> comma);
- 9) lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni dettate per la seconda convocazione (art. 2369, 6<sup>a</sup> comma);
- 10) **nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio** l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata (art. 2369, 7<sup>a</sup> comma).

### **3. Annullabilità e nullità delle delibere assembleari**

Anche per quanto riguarda la “patologia” delle decisioni dei soci, la riforma, pur confermando l’articolazione tra cause di invalidità che provocano l’annullabilità delle decisioni e quelle che ne determinano invece la radicale nullità, offre una rinnovata individuazione.

#### **3.1. Cause di annullabilità**

Secondo quanto stabilito nell’articolo 2479-ter, “*le decisioni che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo*” **possono essere impugnate dai soci** che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale **entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci**.

Il Tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l’impugnativa, può assegnare un termine non superiore a sei mesi per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.

Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

#### **3.2. Casi di nullità**

Le decisioni “*aventi oggetto illecito o impossibile*” e quelle “*prese in assenza assoluta di informazione*” possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del precedente secondo comma. **Queste decisioni sono ritenute nulle.**

Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite (art. 2479-ter, 3<sup>a</sup> comma).

In tema di Spa, la normativa dettata all’articolo 2379 sancisce la nullità, oltre che in quello di impossibilità o di illiceità dell’oggetto, anche nei seguenti casi:

- a) mancata convocazione dell’assemblea,
- b) mancanza del verbale.

A tale proposito, tuttavia:

- a) **la convocazione non si considera mancante** nel caso d’irregolarità dell’avviso, se questo proviene da un componente dell’organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell’assemblea;
- b) **il verbale non si considera mancante** se contiene la data della deliberazione e il dispositivo deliberato ed è sottoscritto dal presidente dell’assemblea, o dal presidente del consiglio d’amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.

E’ lecito chiedersi se la casistica dettata per le Spa, nonostante che non venga richiamata per le Srl, possa essere applicata per analogia anche per le Srl.

### **3.3. Termini per l'impugnativa**

Anche in questo caso è necessario distinguere tra annullamento e nullità.

Per quanto riguarda **l'annullamento**, le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse **entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci**.

Possono essere impugnate **senza limiti di tempo** le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.

Per quanto riguarda, invece, **la nullità**, la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse **entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel Registro delle imprese**, se la deliberazione vi è soggetta, o **dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea**, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito.

Possono essere impugnate **senza limiti di tempo** le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.

In questi casi l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

La sentenza che accoglie l'impugnativa ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, quarto, sesto e settimo comma, 2378, 2379 bis, 2379-ter e 2434 bis.

Secondo quanto scritto nella Relazione governativa allo schema di decreto legislativo, l'innovazione del decorso del termine dalla trascrizione nel libro dei soci è particolarmente significativa: da un lato, non essendo più necessaria in ogni caso una riunione e non essendo quindi sempre individuabile il momento di una deliberazione, evidenti ragioni di certezza richiedono che si faccia riferimento al momento in cui la decisione viene formalizzata; dall'altro lato, il tipo societario di Srl, in quanto caratterizzato dalla partecipazione personale dei soci, presuppone una loro presenza attiva nella vita della società; sicchè, a differenza di quanto avverrebbe con un mero investitore estraneo all'attività sociale, assume maggior rilievo una sorta di pubblicità interna come quella rappresentata dai libri sociali rispetto ad altre forme di pubblicità esterna (quale, per esempio, quella realizzata con l'iscrizione nel Registro delle imprese).

## TABELLA RIASSUNTIVA

### I QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELLE ASSEMBLEE NELLA SRL

QUORUM	CODICE CIVILE 1942	RIFORMA (***)	ANNOTAZIONI
<b>ASSEMBLEA ORDINARIA</b>	<b>Quorum costitutivo</b> (*)	Non è previsto nessun quorum costitutivo.	(1) Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
	<b>Quorum deliberativo</b> (**)	Delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino <b>la maggioranza</b> del capitale sociale (art. 2486, c. 1). (2)	L'assemblea è validamente costituita se sono presenti tanti soci che rappresentino <b>almeno la metà</b> del capitale sociale (art. 2479-bis, c. 3). (1). L'assemblea delibera con la <b>maggioranza assoluta dei presenti</b> (art. 2479-bis, c. 3) (2)
<b>ASSEMBLEA STRAORDINARIA</b>	<b>Quorum costitutivo</b> (*)	Non è previsto nessun quorum costitutivo.	(3) Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
	<b>Quorum deliberativo</b> (**)	Delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino <b>almeno due terzi</b> del capitale sociale (art. 2486, c. 1). (4)	Per le modificazioni dell'atto costitutivo e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci (art. 2479, comma 2, nn. 4 e 5), l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino <b>almeno la metà</b> del capitale sociale (art. 2479-bis, c. 3). (4)  <b>N.B.</b> In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e <b>tutti</b> gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento (art. 2479-bis, comma 5).
<b>SECONDA CONVOCAZIONE</b>	Nella Srl, mancando il richiamo all'analogo funzionamento delle assemblee nella Spa, non è prevista l'assemblea in seconda convocazione. In ogni caso nulla vieta che tale convocazione possa essere eventualmente prevista nell'atto costitutivo.		

- (\*) Si definisce “**quorum costitutivo**” la parte di capitale sociale che deve essere rappresentata in assemblea perché questa sia regolarmente costituita e possa iniziare i lavori.
- (\*\*) Si definisce “ **quorum deliberativo**” la parte di capitale sociale che si deve esprimere a favore di una determinata deliberazione perché questa sia approvata.
- (\*\*\*) La riforma non prevede più la distinzione tra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria non viene più né prevista né regolata.